



Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione (UE) 2016/1884 del Consiglio, del 18 ottobre 2016, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea** 1

Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea 3

- ★ **Decisione (UE) 2016/1885 del Consiglio, del 18 ottobre 2016, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea** 7

Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea 9

REGOLAMENTI

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1886 della Commissione, del 25 ottobre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofruttili 13

DECISIONI

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2016/1887 della Commissione, del 24 ottobre 2016, che stabilisce prescrizioni uniformi per la presentazione, da parte degli Stati membri, di domande, relazioni e richieste di pagamento per i programmi di indagine sulla sanità delle piante [notificata con il numero C(2016) 6704] ⁽¹⁾** 15

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (UE) 2016/1884 DEL CONSIGLIO

del 18 ottobre 2016

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 luglio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, nel quadro dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
- (2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione nel quadro delle direttive di negoziato emanate dal Consiglio.
- (3) Tali negoziati si sono conclusi e il 18 dicembre 2015 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII del GATT 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea.
- (4) L'accordo è stato firmato a nome dell'Unione europea il 16 giugno 2016, con riserva della sua conclusione in una data successiva, conformemente alla decisione (UE) 2016/581 del Consiglio ⁽²⁾.
- (5) È opportuno approvare l'accordo,

⁽¹⁾ Il Parlamento europeo ha approvato la conclusione dell'accordo il 13 settembre 2016.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2016/581 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (GUL 101 del 16.4.2016, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'accordo per esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dall'accordo ⁽¹⁾.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 18 ottobre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea

A. Lettera dell'Unione

Signor,

in seguito ai negoziati svoltisi a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea, mi pregio proporre quanto segue.

L'Unione europea integra nel suo elenco per il territorio doganale dell'UE 28 le concessioni contenute nell'elenco dell'UE 27 con le modifiche indicate di seguito:

aumento di 76 tonnellate del contingente tariffario UE assegnato all'Uruguay per «carni disossate di animali della specie bovina, fresche o refrigerate; frattaglie commestibili di animali della specie bovina, pezzi detti “onglets” e “hampes”, fresche o refrigerate», voci tariffarie ex 0201 30 00 ed ex 0206 10 95, mantenendo l'attuale dazio contingente del 20 %. Il nuovo contingente tariffario è di 4 076 tonnellate;

aumento di 1 875 tonnellate del contingente tariffario UE «carni di animali della specie bovina, congelate — Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate», voci tariffarie 0202 e 0206 29 91, mantenendo l'attuale dazio contingente del 20 %. Il nuovo contingente tariffario è di 54 875 tonnellate.

L'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo. Il presente accordo entra in vigore 14 giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima notifica.

La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. Mi pregio proporre che, se quanto precede è accettabile per il Suo governo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Sastavljeno u Bruxellesu
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
Întocmit la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den

16-06-2016

За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Evropsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Ghall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

B. Lettera della Repubblica orientale dell'Uruguay

Signor,

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«in seguito ai negoziati svoltisi a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea, mi prego proporre quanto segue:

L'Unione europea integra nel suo elenco per il territorio doganale dell'UE 28 le concessioni contenute nell'elenco dell'UE 27 con le modifiche indicate di seguito:

aumento di 76 tonnellate del contingente tariffario UE assegnato all'Uruguay per "carni disossate di animali della specie bovina, fresche o refrigerate; frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, pezzi detti 'onglets' e 'hampes', fresche o refrigerate", voci tariffarie ex 0201 30 00 ed ex 0206 10 95, mantenendo l'attuale dazio contingente del 20 %. Il nuovo contingente tariffario è di 4 076 tonnellate;

aumento di 1 875 tonnellate del contingente tariffario UE "carni di animali della specie bovina, congelate — Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, congelate", voci tariffarie 0202 e 0206 29 91, mantenendo l'attuale dazio contingente del 20 %. Il nuovo contingente tariffario è di 54 875 tonnellate.

L'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo. Il presente accordo entra in vigore 14 giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima notifica.

La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. Mi prego proporre che, se quanto precede è accettabile per il Suo governo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay.».

Posso comunicarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

Hecho en Bruselas, el
Съставено в Брюксел на
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Sastavljeno u Bruxellesu
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
Întocmit la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den

16-06-2016

Por la República Oriental del Uruguay
За Источна република Уругвай
Za Uruguayskou východní republiku
For Den Østlige Republik Uruguay
Für die Republik Östlich des Uruguay
Uruguay Idavabariigi nimel
Για την Ανατολική Δημοκρατία της Ουρουγουάης
For the Eastern Republic of Uruguay
Pour la République orientale de l'Uruguay
Za Istočnu Republiku Urugvaj
Per la Repubblica orientale dell'Uruguay
Urugvajas Austrumu Republikas vārdā –
Urugvajaus Rytų Respublikos vardu
Az Uruguayi Keleti Köztársaság részéről
Għar-Repubblika Orjentali tal-Urugvaj
Voor de Republiek ten oosten van de Uruguay
W imieniu Wschodniej Republiki Urugwaju
Pela República Oriental do Uruguai
Pentru Republica Orientală a Uruguayului
Za Uruguajskú východnú republiku
Za Vzhodno republiko Urugvaj
Uruguayn itäisen tasavallan puolesta
För Republiken Uruguay

S. L.

DECISIONE (UE) 2016/1885 DEL CONSIGLIO**del 18 ottobre 2016**

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 luglio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, nel quadro dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia.
- (2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione nel quadro delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.
- (3) Tali negoziati si sono conclusi e il 7 ottobre 2015 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea.
- (4) L'accordo è stato firmato a nome dell'Unione il 19 aprile 2016, con riserva della sua conclusione in una data successiva, conformemente alla decisione (UE) 2016/243 del Consiglio ⁽²⁾.
- (5) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato a nome dell'Unione l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'accordo per esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 15 settembre 2016.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2016/243 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (G.U.L. 45 del 20.2.2016, pag. 12).

⁽³⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2016

Per il Consiglio
Il presidente
M. LAJČÁK

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea

A. Lettera dell'Unione

Signor/Signora,

in seguito ai negoziati svoltisi a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea, mi pregio di proporre quanto segue.

L'Unione europea integra nel suo elenco per il territorio doganale dell'UE 28 le concessioni contenute nell'elenco dell'UE 27 con le modifiche indicate di seguito.

Alla linea tariffaria 0703 20 00, aumento di 2 150 tonnellate del contingente tariffario UE assegnato alla Repubblica popolare cinese per l'aglio, mantenendo l'attuale dazio contingenziale del 9,6 %.

Aumento di 650 tonnellate (peso netto sgocciolato) del contingente tariffario UE assegnato alla Repubblica popolare cinese per funghi del genere *Agaricus*, preparati, conservati o conservati temporaneamente:

- voce tariffaria 0711 51 00, dazio fuori contingente 9,6 + 191 EUR/100 kg/net eda, con un dazio contingenziale del 12 %;
- voce tariffaria 2003 10 20, dazio fuori contingente 18,4 + 191 EUR/100 kg/net eda, con un dazio contingenziale del 23 %;
- voce tariffaria 2003 10 30, dazio fuori contingente 18,4 + 222 EUR/100 kg/net eda, con un dazio contingenziale del 23 %;

Alla linea tariffaria 6404 19 90 (calzature con soles esterne di gomma o di materia plastica — altre), riduzione dell'attuale dazio consolidato UE del 17 % al 16,9 %.

Alla linea tariffaria 8415 10 90 [macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, del tipo a muro o per finestre, sistemi ad elementi separati («split-system»)], riduzione dell'attuale dazio consolidato UE del 2,7 % al 2,5 %;

L'Unione europea e la Repubblica popolare cinese si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo. L'accordo entra in vigore quattordici giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima notifica.

La prego di confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede. In caso affermativo, mi pregio di proporre che la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese.

Voglia accettare, Signor/Signora ..., l'espressione della mia profonda stima.

Съставено в Брюксел на
 Hecho en Bruselas, el
 V Bruselu dne
 Udfærdiget i Bruxelles, den
 Geschehen zu Brüssel am
 Brüssel,
 Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
 Done at Brussels,
 Fait à Bruxelles, le
 Sastavljeno u Bruxellesu
 Fatto a Bruxelles, addì
 Briselē,
 Priimta Briuselyje,
 Kelt Brüsszelben,
 Magħmul fi Brussell,
 Gedaan te Brussel,
 Sporządzono w Brukseli, dnia
 Feito em Bruxelas,
 Întocmit la Bruxelles,
 V Bruseli
 V Bruslju,
 Tehty Brysselissä
 Utfärdat i Bryssel den

布鲁塞尔

За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Europsku uniju
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Għall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen

欧洲联盟代表

19 -04- 2016

B. Lettera della Repubblica popolare cinese

Signor/Signora,

mi prego di comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«In seguito ai negoziati svoltisi a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea, mi prego di proporre quanto segue.

L'Unione europea integra nel suo elenco per il territorio doganale dell'UE 28 le concessioni contenute nell'elenco dell'UE 27 con le modifiche indicate di seguito.

Alla linea tariffaria 0703 20 00, aumento di 2 150 tonnellate del contingente tariffario UE assegnato alla Repubblica popolare cinese per l'aglio, mantenendo l'attuale dazio contingente del 9,6 %.

Aumento di 650 tonnellate (peso netto sgocciolato) del contingente tariffario UE assegnato alla Repubblica popolare cinese per funghi del genere *Agaricus*, preparati, conservati o conservati temporaneamente:

- voce tariffaria 0711 51 00, dazio fuori contingente 9,6 + 191 EUR/100 kg/net eda, con un dazio contingente del 12 %;
- voce tariffaria 2003 10 20, dazio fuori contingente 18,4 + 191 EUR/100 kg/net eda, con un dazio contingente del 23 %;
- voce tariffaria 2003 10 30, dazio fuori contingente 18,4 + 222 EUR/100 kg/net eda, con un dazio contingente del 23 %.

Alla linea tariffaria 6404 19 90 (calzature con soles esterne di gomma o di materia plastica — altre), riduzione dell'attuale dazio consolidato UE del 17 % al 16,9 %.

Alla linea tariffaria 8415 10 90 [macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, del tipo a muro o per finestre, sistemi ad elementi separati ("split-system")], riduzione dell'attuale dazio consolidato UE del 2,7 % al 2,5 %;

L'Unione europea e la Repubblica popolare cinese si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo. L'accordo entra in vigore quattordici giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima notifica.

La prego di confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede. In caso affermativo, mi prego di proporre che la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese.»

Mi prego di comunicarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare, Signor/Signora ..., l'espressione della mia profonda stima.

布鲁塞尔

Съставено в Брюксел на
 Hecho en Bruselas, el
 V Bruselu dne
 Udfærdiget i Bruxelles, den
 Geschehen zu Brüssel am
 Brüssel,
 Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
 Done at Brussels,
 Fait à Bruxelles, le
 Sastavljeno u Bruxellesu
 Fatto a Bruxelles, addì
 Briselē,
 Priimta Briuselyje,
 Kelt Brüsszelben,
 Magħmul fi Brussell,
 Gedaan te Brussel,
 Sporządzono w Brukseli, dnia
 Feito em Bruxelas,
 Întocmit la Bruxelles,
 V Bruseli
 V Bruslju,
 Tehty Brysselissä
 Utfärdat i Bryssel den

19 -04- 2016**中华人民共和国代表**

За Китайската народна република
 Por la República Popular China
 Za Čínskou lidovou republiku
 For Folkerepublikken Kina
 Für die Volksrepublik China
 Hiina Rahvavabariigi nimel
 Για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
 For the People's Republic of China
 Pour la République populaire de Chine
 Za Narodnu Republiku Kinu
 Per la Repubblica popolare cinese
 Ķīnas Tautas Republikas vārdā –
 Kinijos Liaudies Respublikos vardu
 A Kínai Népköztársaság részéről
 Għar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina
 Voor de Volksrepubliek China
 W imieniu Chińskiej Republiki Ludowej
 Pela República Popular da China
 Pentru Republica Populară Chineză
 Za Čínsku ľudovú republiku
 Za Ljudsko republiko Kitajsko
 Kiinan kansantasavallan puolesta
 För Folkrepubliken Kina

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1886 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	130,7
	ZZ	130,7
0707 00 05	TR	156,4
	ZZ	156,4
0709 93 10	TR	150,0
	ZZ	150,0
0805 50 10	AR	51,7
	CL	95,1
	IL	72,6
	TR	98,9
	UY	34,4
	ZA	91,5
	ZZ	74,0
	ZZ	74,0
0806 10 10	BR	291,2
	PE	444,8
	TR	151,5
	US	261,8
	ZA	228,5
	ZZ	275,6
	ZZ	275,6
0808 10 80	AR	122,6
	AU	237,5
	BR	124,9
	CL	124,1
	NZ	136,5
	ZA	150,0
	ZZ	149,3
	ZZ	149,3
0808 30 90	CN	77,9
	TR	154,5
	ZA	164,5
	ZZ	132,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1887 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2016

che stabilisce prescrizioni uniformi per la presentazione, da parte degli Stati membri, di domande, relazioni e richieste di pagamento per i programmi di indagine sulla sanità delle piante

[notificata con il numero C(2016) 6704]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 652/2014 stabilisce, tra l'altro, disposizioni per la gestione delle spese relative alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale e prescrizioni per la presentazione e il contenuto dei programmi nazionali sulla presenza di organismi nocivi («programmi di indagine»).
- (2) L'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 652/2014 dispone che entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri trasmettano alla Commissione i programmi di indagine il cui inizio è previsto l'anno successivo per i quali intendono presentare la domanda di sovvenzione.
- (3) L'articolo 23 del regolamento (UE) n. 652/2014 prevede che, per ogni programma annuale o pluriennale approvato, gli Stati membri presentino alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione tecnica e finanziaria dettagliata per l'anno trascorso. Esso stabilisce inoltre che, per ogni programma nazionale approvato, gli Stati membri trasmettano alla Commissione, entro il 31 agosto di ogni anno, una relazione finanziaria intermedia.
- (4) L'articolo 24 del regolamento (UE) n. 652/2014 dispone che, per ogni programma di indagine approvato, gli Stati membri presentino alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, una richiesta di pagamento relativa ai programmi attuati nell'anno precedente.
- (5) In seguito all'adozione del regolamento (UE) n. 652/2014 dovrebbero essere stabilite prescrizioni uniformi per il contenuto e la presentazione, da parte degli Stati membri, dei programmi di indagine nazionali, quali definiti all'articolo 21 di tale regolamento.
- (6) È inoltre opportuno stabilire prescrizioni uniformi per il contenuto delle relazioni intermedie e finali, incluse le richieste di pagamento in seguito all'attuazione dei programmi di indagine, quali definite agli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) n. 652/2014.

⁽¹⁾ GUL 189 del 27.6.2014, pag. 1.

- (7) Per essere in linea con l'evolversi della legislazione dell'Unione, i modelli elettronici standard per le domande e le relazioni intermedie e finali, incluse le richieste di pagamento, saranno forniti online sul sito web della Commissione e dovrebbero essere utilizzati per i programmi di indagine, al fine di facilitare le modifiche necessarie o inserire ulteriori informazioni. La Commissione informa gli Stati membri e discute con loro le necessarie modifiche dei modelli elettronici standard nell'ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. I modelli elettronici standard sono disponibili sul sito web della Commissione, al più tardi entro la prima settimana di marzo (relazioni finali e richieste di pagamento), la prima settimana di aprile (domande) e la prima settimana di luglio (relazioni intermedie) dell'anno in questione.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione riguarda le prescrizioni uniformi per la presentazione delle domande di sovvenzione, delle relazioni e delle richieste di pagamento relative ai programmi di indagine annuali o pluriennali attuati dagli Stati membri che riguardano la presenza di organismi nocivi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e sono conformi alle condizioni previste all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 652/2014.

Articolo 2

I programmi di indagine di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 652/2014 sono presentati online utilizzando il relativo modello elettronico indicato nell'allegato I.

Articolo 3

Le relazioni finanziarie intermedie di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 652/2014 sono trasmesse online utilizzando il relativo modello elettronico indicato nell'allegato II.

Articolo 4

Le relazioni tecniche e finanziarie dettagliate annuali di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 652/2014 e le richieste di pagamento di cui all'articolo 24 dello stesso regolamento sono trasmesse online utilizzando i relativi modelli elettronici indicati nell'allegato III.

Articolo 5

La presente decisione si applica alla presentazione dei programmi di indagine di cui all'articolo 2 e delle relazioni di cui agli articoli 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Il modello specifico da utilizzare per la presentazione della domanda per i programmi nazionali di indagine annuali o pluriennali di cui all'articolo 2 è disponibile sul sito web della DG SANTE: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/cff/plant_health/survey-programmes_en.htm, nella sezione 2. Modelli per la presentazione dei programmi di indagine, 1. Strumento di domanda per i programmi di indagine sulla presenza di organismi nocivi.

ALLEGATO II

Il modello specifico da utilizzare per la presentazione delle relazioni intermedie dei programmi di indagine approvati di cui all'articolo 3 è disponibile sul sito web della DG SANTE: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/cff/plant_health/survey-programmes_en.htm, nella sezione 3. Modelli per le relazioni, 2. Relazione finanziaria intermedia.

ALLEGATO III

Il modello specifico da utilizzare per la presentazione delle relazioni finali annuali (includere le richieste di pagamento) dei programmi di indagine approvati di cui all'articolo 4 è disponibile sul sito web della DG SANTE: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/cff/plant_health/survey-programmes_en.htm, nella sezione 3. Modelli per le relazioni, 1. Relazione tecnica e finanziaria finale annuale.

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT